



ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

OPINIONE SCRITTA DELL'UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE (Ex art. 6 norme integrative per i giudizi avanti la Corte Costituzionale)

L'Unione Camere Penali Italiane, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Avv. Francesco Petrelli, nato a Ascoli Piceno il 23 luglio 1957 (C.F. PTRFNC57L23A462G), ai sensi dell'art. 6 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale approvate con delibera della Corte in sede non giurisdizionale del 22 luglio 2021 e successive modificazioni, pubblicate in G.U. n. 262 del 3 novembre 2021, con il presente atto propone una propria opinione scritta, in veste di *amicus curiae*

NEL GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

introdotto con ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1^a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 18 del 6.5.2026 (ordinanza n. 69/2026 – Atto di promovimento), con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di “costituzionalità degli artt. 147 c.p. e 47-ter comma 1 ter ord. pen. nella parte

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



in cui non prevedono, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l'ipotesi di rinvio facoltativo dell'esecuzione quando la pena debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità, per violazione dell'art. 27, co. 3, dell'art. 117, co.1 (nella parte in cui recepisce l'art. 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848, e nell'interpretazione a sua volta fornita dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo di "trattamento inumano e degradante"), dell'art. 2 e dell'art. 25 co. 2 Cost.”.

* * *

I. Sulla legittimazione dell'Unione Camere Penali a proporre opinioni scritte quale soggetto portatore di interessi collettivi attinenti le questioni di costituzionalità. L'Unione Camere Penali Italiane è l'Associazione riconosciuta come maggiormente rappresentativa dell'avvocatura penale italiana. Tale riconoscimento è evidenziato anche nelle decisioni di Codesta Ecc.ma Corte (con la sentenza n. 180/2018) e su queste basi, del resto, sono state nel recente passato ammesse analoghe opinioni scritte (così nei procedimenti conclusi con le sentenze 260/2020, n. 278/2020 e 90/2025).

Essa ha come scopo statutario – tra gli altri – quello di «promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto processo penale in una società democratica», nonché di «promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volti a migliorare la giustizia penale», oltre a «vigilare sulla corretta applicazione della legge» (art. 2 dello Statuto –



cfr. all. 1).

L'Unione manifesta il proprio programma politico, evidenziando ulteriormente i propri scopi, attraverso il *Manifesto del Diritto Penale liberale e del giusto processo* (cfr. all. 2), redatto con la collaborazione di giuristi delle più autorevoli Università Italiane, al fine di delineare la fisiologia di divieti, obblighi e pene di un Diritto penale liberale.

Detto Documento è stato presentato ancora nel maggio 2019 (10 – 11 maggio 2019 in Milano) e da allora individua con certezza quelle che sono le finalità e gli scopi dell'Unione.

Tra questi principi deve richiamarsi, ai fini che ci occupano, quello contenuto al punto 3), secondo il quale «*Liberale è il modello di diritto penale che legittima l'intervento punitivo solo quando è strettamente necessario e proporzionato alle esigenze di tutela, oltre che rispettoso della persona che lo subisce*». Ma anche assume rilievo il principio contenuto nel punto 4), laddove si enuncia «*Umanità e dignità sono valori irrinunciabili di ogni uomo, anche se colpevole*». Da ultimo si evidenziano il punto 5) del medesimo Manifesto: «*ogni eccesso punitivo, che superi il principio del 'minimo sacrificio necessario', costituisce un arbitrio dello Stato e, nei casi più gravi, un delitto. È compito precipuo delle Istituzioni assicurare il pieno rispetto della persona del colpevole, la quale è un fine in sé non strumentalizzabile in nome della prevenzione dei reati*»; il punto 7) «*Il diritto penale liberale non ammette trattamenti inumani o degradanti, presunzioni di pericolosità ostative della funzione risocializzante della pena*»; il punto 8) «*le pene devono essere proporzionate rispetto al disvalore del fatto commesso ed orientate al principio dell'individualizzazione e della progressività del trattamento*» e il punto 32) nella fase



esecutiva *«il modello liberale assicura al condannato il diritto a rivolgersi ad un giudice per ottenere pronta tutela dei suoi diritti fondamentali qualora essi siano compresi in misura superiore a quanto strettamente necessario per l'esecuzione della pena».*

Nell'ordinanza di remissione si affrontano, come meglio verrà illustrato, i temi della disumanità della pena e della necessità di conseguire i dettami dell'art. 27 della Costituzione, attraverso l'istituto del differimento della pena, al fine di rispettare il principio di legalità della stessa; la pena disumana appare di per sé stessa illegale e contraria al disposto dell'art. 27 della Costituzione.

Da ciò deriva la specifica legittimazione dell'Associazione ad intervenire nella presente questione di legittimità attraverso la costituzione come *amicus curiae*, posto che l'Unione Camere Penali risulta portatrice di un interesse collettivo al rispetto dei predetti principi, tutti coinvolti nel caso portato dinanzi a Codesta Ecc.ma Corte.

* * *

II. Profili di illegittimità costituzionale

1. Premessa.

1.1. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, in relazione al grave degrado in cui versa il Carcere di Firenze – Solliciano ove si riscontrano *“palesi carenze igienico-sanitarie e manutentive, infiltrazioni con formazione di raccolte di acqua a terra e*



nelle camere detentive, distacchi di intonaco da pareti e soffitti” con “segnalazioni di morsicature di cimici da letto”, solleva questione di legittimità costituzionale “degli artt. 147 c.p. e 47-ter comma 1 ter ord. pen. nella parte in cui non prevedono, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione quando la pena debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità, per violazione dell’art. 27, co. 3, dell’art. 117, co.1 (nella parte in cui recepisce l’art. 3 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848, e nell’interpretazione a sua volta fornita dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo di “trattamento inumano e degradante”), dell’art. 2 e dell’art. 25 co. 2 Cost.”.

Sulla scorta di tale situazione, ritenuta palesemente in contrasto col principio costituzionalmente previsto della dignità della persona, anche se detenuta in virtù di accertamento giudiziale di colpevolezza, invoca una sentenza “*additiva*” che preveda un ulteriore caso di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena, con conseguente possibilità di concedere la detenzione domiciliare.

Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ritiene che la Corte Costituzionale possa giungere a tale soluzione, che eliminerebbe casistiche di pene degradanti in situazione nelle quali non sono applicabili – come nel caso di specie – misure alternative già previste dal nostro ordinamento giuridico, sulla scorta del principio delle “*rime possibili*”, già recepito dalla Giurisprudenza Costituzionale



1.2. Sulla rilevanza della questione

La questione sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze è palesemente rilevante ai fini della decisione del giudizio *a quo*.

Allo stato attuale della normativa, come risultante dal diritto vigente e vivente, non sussiste un rimedio di carattere generale che consenta alla Magistratura di Sorveglianza di porre fine ad uno stato di detenzione che sia contrario al senso di dignità dell'essere umano, in tutti quei casi in cui lo Stato, con rimedi legislativi, o l'Amministrazione Statale, nell'adempimento di propri obblighi di legge o di provvedimenti giurisdizionali, non provvedano a garantire il rispetto dell'art. 27 della nostra Carta costituzionale che, laddove prevede il divieto di pene consistenti in trattamenti disumani, deve considerarsi norma sicuramente precettiva, anche se non indica il rimedio da seguire.

Sul punto si deve ricordare che, come successivamente si evidenzierà, nel caso in questione sono stati esperiti, inutilmente, tutti i rimedi previsti dall'art. 35 *bis* O.P. (norma introdotta l'indomani del monito contenuto nella sentenza n. 279 del 22.11.2013 della Corte Costituzionale e per rispondere alle sollecitazioni CEDU con la sentenza "Torregiani e altri c/Italia").

La questione non è dunque astratta o ipotetica, ma incide concretamente sulla decisione che il giudice remittente è chiamato ad assumere *bic et nunc* per poter proseguire nel giudizio senza ledere in modo irreparabile il principio costituzionale di umanità del trattamento punitivo.



2. Sull'impossibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata

Si ritiene di condividere quanto affermato dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze in ordine alla impossibilità di ricorrere ad una interpretazione delle norme vigenti in materia di differimento dell'esecuzione per evitare trattamenti degradanti e contrari ad umanità

Trattandosi di norme eccezionali (quelle che permettono il differimento o la sospensione dell'esecuzione) potranno essere oggetto di interpretazione costituzionalmente orientata solo se “*polisense*”.

Nel caso di specie sono previste ipotesi tassative di univoca interpretazione.

3. In merito alla possibilità di esperire rimedi concreti come indicato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 279 del 2013

Si ritiene doveroso analizzare le indicazioni date, con la sentenza sopra indicata, per valutare la fondatezza della questione posta.

In tale sentenza la Corte individuava nel ricorso al contenuto dell'art. 69, comma 5, dell'ordinamento penitenziario lo strumento per salvaguardare il diritto del detenuto a non subire trattamenti disumani e la finalità rieducativa della pena.

Osservava la Corte come le disposizioni impartite dal Magistrato di Sorveglianza, nel corso del trattamento, abbiano natura di “*prescrizioni ed ordini*”, vincolanti per l'Amministrazione Penitenziaria.



Tali prescrizioni potevano costituire il rimedio di carattere generale per porre fine a condizioni detentive intollerabili, dovendosi l'Amministrazione adeguare, ed essendo oggetto di ordine di ottemperanza.

Tuttavia, la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'inammissibilità della questione posta, che riguardava il trattamento degradante conseguente il grave sovraffollamento carcerario, auspicava un intervento legislativo, al fine di risolvere il problema stesso che causava un trattamento carcerario disumano e degradante.

Ora il Tribunale di Sorveglianza di Firenze affronta la tematica del trattamento disumano anche dal punto di vista delle gravissime condizioni igienico sanitarie nelle quali versa l'intero Carcere di Firenze-Solliciano. Condizioni che si potrebbero riscontrare anche in diversi Istituti di pena e che non sono risolvibili – come evidenzia il Remittente – attraverso uno spostamento di cella, che comporterebbe il trasferimento di altro detenuto in quella che presenta maggiori caratteristiche di disumanità.

Nella parte “in fatto”, in ossequio all'insegnamento della Corte, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze illustra come l'Autorità sanitaria abbia acclarato che le carenze igienico sanitarie coinvolgano pressoché tutti i reparti del Carcere, così come le infiltrazioni di acqua, con insorgenza di muffe dannose per la salute.

Preme sottolineare come siano state programmate varie attività di manutenzione straordinaria per il risanamento dell'Istituto, ma tali attività sono rimaste per gran parte lettera morta

Senza ripercorrere tutte le carenze evidenziate dal Remittente, che



comunque si ribadiscono e condividono, si evidenzia come **nessun intervento da parte della Magistratura di Sorveglianza sia stato omissso** (sono stati attuati rimedi risarcitori, si sono disposte istruttorie finalizzate alla richiesta di intervento dell'Amministrazione Penitenziaria), ma servirebbe un radicale intervento strutturale. Resta da verificare se la questione potrebbe essere risolta in sede di accoglimento del reclamo del detenuto ex art. 35 *bis*, comma 6, lettera d, Ordinamento Penitenziario.

Si deve tuttavia condividere l'assunto del Tribunale di Sorveglianza in merito alla non percorribilità di tale via, non avendo il Commissario “*ad acta*”, eventualmente nominato, i poteri straordinari di spesa che un simile intervento strutturale comporterebbe.

Questo è il quadro in fatto in cui versa il Carcere di Firenze-Solliciano; quadro rispetto al quale non è possibile alcun intervento da parte della Magistratura di Sorveglianza sulla scorta dei rimedi offerti dall'ordinamento penitenziario, sopra ricordati. Le condizioni di degrado sono state ben delineate nell'ordinanza di remissione, così come la lunga permanenza delle condizioni di disumanità della pena nelle quali sono costretti i detenuti.

Né il Legislatore ha dettato norme di carattere generale per ovviare a tale soluzione, anche in relazione a detenuti che non possano beneficiare di misure alternative sulla scorta della legislazione vigente: il diritto a scontare una pena in condizioni umane deve essere garantito ad ogni detenuto.

Nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza ha dato, infatti, ampio rilievo all'impossibilità di ricorrere a misure alternative.



4. In merito alla dedotta violazione dell'art. 27 Costituzione

Appare indubbio che allorché l'esecuzione della pena detentiva si svolga, o debba svolgersi, in condizioni strutturalmente e durevolmente contrarie al senso di umanità, accertate in contraddittorio dal giudice dell'esecuzione, e risultino inefficaci o impraticabili i rimedi ordinari predisposti dall'ordinamento penitenziario, il giudice deve poter disporre il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, eventualmente nelle forme della detenzione domiciliare, sulla base di una valutazione individualizzata che bilanci il diritto fondamentale del condannato alla dignità e alla integrità psico-fisica con le esigenze di sicurezza collettiva. Non si può inglobare la tutela contro le condizioni detentive inumane nei soli rimedi preventivi e risarcitori (artt. 35-bis e 35-ter O.P.), senza alcun potere del giudice di interrompere l'esecuzione in presenza di situazioni strutturalmente irrimediabili nel breve-medio periodo, tanto da renderla, in concreto, incostituzionale per violazione dell'art. 27, co. 3, Cost. e dell'art. 3 CEDU.

Tollerare situazioni di pene inumane, perpetuare una carcerazione contraria al senso di umanità rappresenta un "di più" di punizione privo di base legislativa, in contrasto con il principio di legalità della pena.

Una pena eseguita in condizioni strutturali di degrado e di lesione della dignità personale è, di fatto, una pena diversa e più grave di quella prevista dal legislatore e pronunciata dal giudice della cognizione.

Il giudice, a tutela dei diritti fondamentali del condannato nella fase esecutiva, deve poter intervenire in via immediata e sostanziale, mediante –



quando necessario – la sospensione dell'esecuzione in luoghi incompatibili con la Costituzione.

Ancora, un trattamento penale ispirato a criteri di umanità costituisce il *«necessario presupposto per un'azione rieducativa del condannato»*.

Difatti, costringere la persona detenuta a vivere in condizioni di degrado strutturale produce, tra l'altro, una *«deresponsabilizzazione»* incompatibile con qualsiasi percorso rieducativo.

Una pena strutturalmente disumana, quindi, non è solo illegittima in sé, ma è anche intrinsecamente anti-rieducativa, perché trasforma il condannato in oggetto passivo di sofferenza, anziché in soggetto che affronta un percorso di responsabilizzazione.

Anche la Corte EDU, con la sentenza pilota *Torreggiani c. Italia*, ha richiamato lo Stato italiano alla necessità di dotarsi, non solo di rimedi preventivi e compensativi, ma anche di strumenti idonei a far cessare immediatamente l'esecuzione della pena in condizioni contrarie all'art. 3 CEDU.

E allora, quando il rimedio preventivo ex art. 35-bis O.P., pur formalmente esperito con successo (accoglimento del reclamo, ordine all'amministrazione), si è rivelato inefficace in concreto, stante la perdurante inadempienza dell'amministrazione e la natura strutturale dei vizi dell'istituto; quando il rimedio risarcitorio ex art. 35-ter O.P. non è idoneo a far cessare la violazione in atto, limitandosi a compensare ex post il danno già subito; quando la nomina di un commissario ad acta non potrebbe modificare i



tempi tecnici di progettazione ed esecuzione dei lavori, stimati in oltre quattro anni; in queste circostanze, la mancanza di un potere giudiziale di sospendere l'esecuzione in luoghi strutturalmente inumani configura una violazione degli obblighi positivi derivanti dall'art. 3 CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo, e dell'art. 117, co. 1, Cost.

La soluzione additiva prospettata dal Tribunale fiorentino – che segnala la necessità di utilizzare l'art. 147 c.p. come rimedio estremo, in presenza di trattamenti inumani non altrimenti emendabili – appare coerente con la traiettoria evolutiva tracciata dalla sentenza n. 279 del 2013 e con gli ulteriori sviluppi della giurisprudenza costituzionale in materia di esecuzione penale, che ha già riconosciuto la possibilità di interventi additivi “a rime possibili” in materia penale ed esecutiva (si pensi, ad esempio, alla sentenza n. 99/2019 sulla detenzione domiciliare “in surroga” in caso di infermità psichica sopravvenuta).

Non si può accettare l'idea di una pena “a contenuto variabile” in ragione delle contingenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria.

Peraltro, la prassi applicativa mostra che, in un contesto di sovraffollamento strutturale, tali rimedi risultano spesso incapaci di prevenire in concreto il protrarsi del trattamento inumano, limitandosi a offrire ex post una compensazione monetaria o in termini di riduzione di pena.

La stessa sentenza n. 279 del 2013, pur prendendo atto delle critiche della Corte EDU all'effettività del reclamo ex artt. 35 e 69 O.P., ha riaffermato la natura vincolante delle prescrizioni del magistrato di sorveglianza e la necessità che esse siano effettivamente eseguite



dall'amministrazione. Nondimeno, la Corte ha espressamente sollecitato il legislatore a «*completare il sistema apprestando idonei strumenti esecutivi in modo da rendere certa l'ottemperanza dell'amministrazione alle decisioni della magistratura di sorveglianza*», riconoscendo che, in presenza di sovraffollamento strutturale, i rimedi “interni” possono risultare impraticabili e che occorre allora un rimedio “estremo” di fuoriuscita dal circuito carcerario.

È precisamente in questa zona di frizione – quando il giudice di sorveglianza accerti l'impossibilità di rendere effettive le proprie prescrizioni per la cronica inadeguatezza delle strutture disponibili – che si colloca il potere additivo richiesto sull'art. 147 c.p.: un potere eccezionale, da esercitarsi all'esito di un accertamento rigoroso e in via sussidiaria rispetto ai rimedi ordinari, ma pur sempre necessario per impedire che l'esecuzione della pena si svolga in condizioni strutturalmente contrarie al senso di umanità.

È altrettanto accertato come, dopo la sentenza n. 279 del 2013 e gli interventi emergenziali successivi alla sentenza pilota Torreggiani, il sistema penitenziario italiano sia tornato a un livello di sovraffollamento e di degrado strutturale pari, se non superiore, a quello che aveva originato il giudizio del 2013, con tassi di affollamento medi superiori al 139%, con 163 istituti oltre la capienza massima consentita, tra cui 73 istituti tra il 150% e il 238%, nonché con un numero di suicidi e decessi in costante crescita.

In questo contesto, l'inerzia legislativa sul punto è divenuta, essa stessa, una componente strutturale della violazione: l'assenza di un rimedio preventivo “estremo” che consenta al giudice di interrompere l'esecuzione in



contesti detentivi strutturalmente incompatibili con l'art. 27, co. 3, Cost. e con l'art. 3 CEDU rende sistematica la trasformazione della pena legale in una pena di fatto più grave, priva di base legislativa e non rieducativa.

Il detenuto è un essere umano al quale deve essere riconosciuto, compatibilmente con le esigenze di punizione, **il diritto a mantenere la propria dignità, diritto fondamentale di ogni uomo, data la clausola aperta contenuta nell'art. 2 della Costituzione**; diritto che non può essere compresso se non sulla scorta dell'espiazione di una pena legittima, anche in relazione alle modalità di esecuzione.

Una pena degradante non può portare, del resto, ad alcuna rieducazione del condannato, che la percepirebbe soltanto come una irragionevole reazione al suo “errore” da parte dello Stato.

Laddove portasse a sofferenze fisiche sarebbe anche lesiva del diritto alla salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione.

III. In merito alla possibilità di pronunciare una sentenza additiva

Sicuramente la richiesta di emissione di una sentenza additiva va valutata tenendo conto del limite posto dalla discrezionalità del Legislatore.

Si ritiene, però - data la grave e perdurante situazione carceraria descritta nell'ordinanza di remissione - che un rimedio vada posto per porre fine al verificarsi di detenzioni degradanti e disumane.



La soluzione proposta dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze pare condivisibile in quanto contempera le esigenze di sicurezza con quella di garantire l'esecuzione di una pena con modalità rispettose della dignità umana, anche nel rispetto del diritto alla salute.

Prevedere, in caso di accertata disumanità dell'esecuzione della pena, la possibilità di disporre il rinvio facoltativo dell'esecuzione, potrebbe portare alla concessione dell'espiazione in regime di detenzione domiciliare come alternativa all'imposizione di una pena degradante.

Non pare che si profilerebbe una indebita ingerenza della Corte Costituzionale nell'ambito delle prerogative del Legislatore se fosse previsto un ulteriore caso di differimento della pena, laddove si interpreti l'art. 147 c.p., ricercando, nell'ambito dello stesso, l'*intentio legis*.

Soprattutto nel caso previsto nell'art.147, comma 1, n. 2, c.p. (condizione di grave infermità fisica) la finalità della norma – anche per Giurisprudenza consolidatasi nel tempo - è quella di evitare al condannato trattamenti inumani e di sottrarlo ad una pena concretamente più grave e quindi diversa da quella irrogatagli.

Tale conclusione si può ricavare dalla letteratura penalistica prevalente ma anche dal “diritto vivente” (Cass. Pen. Sezione I del 1.12.2015 n. 3262; Cass. Pen. Sez. I del 29.3.2017 n. 19677; Cass. Pen. Sezione I del 22.3.2017 n. 27766; Cass. Pen. Sezione I del 13.11.2018 n. 1033 e Cass. Pen. Sezione I del 13.4.2023 n. 39853) ove si evidenzia proprio che, oltre che per motivi di tutela della salute, il rinvio facoltativo potrà esse concesso, in tal caso, qualora l'espiazione della sanzione si appalesi in contrasto col senso di



umanità, cui si richiama espressamente la norma costituzionale dell'art. 27, comma 3, al fine di evitare che l'entità dell'aggravamento derivante dall'espiazione in tali casi comporti sofferenze ulteriori ed eccessive rispetto a quelle necessariamente conseguenti alla espiazione di una pena corrispondente al canone costituzionale.

La norma non richiede un limite di durata, ma si preoccupa soltanto della umanità dell'espiazione e della finalità rieducativa della pena, contemperando tali esigenze con la garanzia della sicurezza per la collettività.

Tali finalità derivano da una interpretazione che tenga conto, oltre che degli artt. 2, 3, 27 e 25 (se si pensa che al detenuto sarebbe fatta scontare pena diversa e più grave, data la sua disumanità, da quella prevista dal Legislatore e applicata dal Giudice), 32, anche del disposto del diritto convenzionale, richiamato dall'art. 117 dalla Costituzione.

Sicuramente, a fronte dell'inerzia dell'Amministrazione Penitenziaria, che perdura da anni, e del Legislatore che non ha colto il monito della Corte Costituzionale con la sentenza 279/2013 nel prevedere norme di carattere generale per casi come quello di cui all'ordinanza di remissione, l'addizione richiesta – stante *l'eadem ratio* – non appare ledere la discrezionalità del Legislatore, rappresentando se non una rima obbligata, almeno una ragionevole rima possibile al fine di ottemperare ai precetti (art. 6 ordinamento penitenziario), anche costituzionali (art. 27, comma 3 e 117 costituzione, che richiama la normativa convenzionale richiamata dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze) in tema di esecuzione umana della pena.



Non si mira, peraltro, a trasformare l'istituto del differimento in uno strumento generalizzato di deflazione penitenziaria, ma a ristabilire, in casi estremi e rigorosamente accertati, la legalità costituzionale dell'esecuzione penale, evitando che il condannato sia costretto a subire una pena "non pena", in aperto contrasto con i canoni del diritto penale liberale e del giusto processo

* * *

IV. Conclusioni

Per tutto quanto sopra esposto, si confida che la Eccellentissima Corte Costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 147 c.p. e 47-ter comma 1 ter ord. pen. nella parte in cui non prevedono, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l'ipotesi di rinvio facoltativo dell'esecuzione quando la pena debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità, per violazione dell'art. 27, co. 3, dell'art. 117, co.1 (nella parte in cui recepisce l'art. 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848, e nell'interpretazione a sua volta fornita dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo di "trattamento inumano e degradante" - art. 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848, e nell'interpretazione a sua volta fornita dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo di "trattamento inumano e degradante"), dell'art. 2 e dell'art. 25



co. 2 Cost., oltre che dell'art. 32 Cost.

Il presidente UCPI

Avv. Francesco Petrelli¹

¹ La redazione dell'atto è stata curata, nell'ambito dell'Osservatorio Corte costituzionale dell'Unione diretto dai Professori Adelmo Manna e Giuseppe Losappio, dall'Avv. Michele Camolese, del Foro di Padova e dall'Avv. Gianpaolo Catanzariti, del Foro di Roma, Responsabile dell'Osservatorio Carcere dell'Unione Camere Penali Italiane.